

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'USO DEL LOGO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 1**OGGETTO E FINALITA'**

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca può esprimere il proprio sostegno, a titolo gratuito, a iniziative ritenute di alto rilievo culturale, sociale, scientifico o didattico, mediante la concessione del patrocinio e, se richiesto, della possibilità di utilizzo del logo istituzionale. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento rispetto a iniziative considerate meritevoli in virtù delle predette caratteristiche.
2. Il Regolamento definisce le responsabilità, le modalità operative e le regole generali della concessione del patrocinio e della possibilità di utilizzo del logo ministeriale, al fine di:
 - garantire l'uso appropriato del patrocinio e del logo ministeriale;
 - tutelare il valore istituzionale del logo e la sua funzione di identificazione e di riconoscimento del Ministero dell'università e della ricerca;
 - salvaguardare l'immagine del Ministero garantendo l'uso appropriato e regolamentato della concessione;
 - prevenire ed evitare conflitti di interesse con persone fisiche e giuridiche esterne al Ministero e danni all'immagine dello stesso;
 - prevenire ed evitare che la predetta concessione integri ipotesi di sponsorizzazione, fattispecie vietata dalla normativa vigente.
3. La concessione del patrocinio implica la possibilità di utilizzare il logo istituzionale dell'Amministrazione, con i medesimi limiti relativi al patrocinio, solo ove lo stesso sia espressamente richiesto nell'allegato modulo di richiesta del patrocinio. La concessione del logo è condizionata a quella del patrocinio.
4. Le iniziative per cui può richiedersi il patrocinio comprendono manifestazioni, eventi, attività ed altre iniziative simili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il patrocinio deve intendersi sempre ed esclusivamente connesso all'iniziativa per cui è stato richiesto, per il periodo corrispondente. Non è consentito in alcun modo diritto di esclusiva in ordine all'utilizzo del patrocinio e del logo.

6. Tutte le prescrizioni relative al patrocinio devono intendersi operanti per l'utilizzo del logo istituzionale, qualora richiesto e concesso.

ART. 2

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

1. L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca è competente per la valutazione e l'istruttoria, previa acquisizione del parere tecnico fornito dalla competente Direzione generale individuata per il tramite del Segretariato generale, atta a verificare anche la validità dell'iniziativa e la sua attinenza e coerenza con il ruolo e le funzioni del Ministero, nonché l'affidabilità e la serietà dell'organizzazione e dei promotori.
2. La richiesta di patrocinio, ed eventualmente della possibilità di utilizzo del logo, deve essere presentata all'attenzione del Ministro dell'Università e della Ricerca/Ufficio di Gabinetto, e deve essere redatta tramite l'apposito modulo da trasmettere, corredato della documentazione indicata nel successivo articolo 4, esclusivamente in via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): patrocini@pec.mur.gov.it.

Art. 3

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione del patrocinio richiede un adeguato tempo di istruttoria, fissato in 45 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale, in caso di mancata risposta, la richiesta si intende non accolta. La domanda deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La concessione viene comunicata al richiedente, insieme alla trasmissione del logo ove richiesto, con nota a firma del Ministro, o in alternativa, dal Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro.
3. Il logo utilizzabile è solo quello esplicitamente concesso, nel medesimo formato grafico indicato e trasmesso.
4. La concessione determina la possibilità di inserire sul materiale relativo all'evento patrocinato (brochure, locandine, programmi, pubblicazioni, etc..), la dicitura: "Con il patrocinio del Ministero dell'università e della ricerca".

5. La nota di concessione deve essere inoltrata, a cura dell'Ufficio di Gabinetto, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze, come da circolare n. 4713/2019.
6. Deve essere immediatamente avvisato il Ministero dell'Università e della Ricerca nel caso in cui l'evento patrocinato venga annullato, rinviato o sospeso.

ART.4

MODALITA' DI RICHIESTA

1. La richiesta può essere presentata da persone fisiche e giuridiche, Enti, Associazioni per il tramite del legale rappresentante, per ogni singola iniziativa.

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, va presentata tramite modulo pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/ministero/patrocinio> e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato dell'iniziativa;
 - copia del documento di identità del richiedente/legale rappresentante, in corso di validità;
 - breve relazione illustrativa dell'iniziativa, con indicazione della finalità della stessa ed evidenziazione della sua attinenza con il ruolo e le funzioni del Ministero;
 - altra documentazione eventuale ritenuta utile per la valutazione dell'istanza;
 - atto costitutivo e Statuto dell'Organizzazione richiedente;
 - documentazione idonea ad attestare l'alta rappresentatività del soggetto richiedente (solo nel caso di soggetti privati).
2. Ottenuta la concessione, il richiedente è tenuto ad inviare all'Ufficio di Gabinetto del Ministero copia del materiale informativo su cui sono apposti l'attestazione del patrocinio e il logo, ed eventuali link correlati.
 3. La menzione del patrocinio e l'eventuale logo devono essere apposti, in ogni forma di informazione connessa all'iniziativa, in posizione distinta e preminente rispetto a quella di eventuali sponsor privati.

ART. 5

ESCLUSIONI

1. Non può essere concesso il patrocinio per le iniziative che:

- perseguano scopo di lucro diretto o indiretto, o finalità di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte o imprese. Non si considera con scopo di lucro l'iniziativa di raccolta fondi, avente una finalità ritenuta meritevole, da parte di ONLUS iscritte negli appositi elenchi o riconosciute dalla legge;
 - abbiano diffusione prettamente locale, salvo che rivestano profili di particolare rilevanza istituzionale e che riguardino temi o eventi di interesse generale;
 - siano di natura politica o esclusivamente religiosa;
 - rientrino nell'ordinaria attività di istituti di istruzione, stagioni teatrali ordinarie, seminari estivi, corsi di perfezionamento, master;
 - riportino elementi identificativi di uno sponsor privato nel titolo o nel logo;
 - prevedano il pagamento di una quota di partecipazione, fatto salvo che il richiedente dimostri che quanto percepito per la vendita dei biglietti di ingresso è a esclusiva copertura dei costi delle stesse iniziative.
2. Il patrocinio è concesso solo per una singola iniziativa, organizzata dal medesimo richiedente, per anno solare.

ART. 6

INIZIATIVE FINANZIATE E/O PARTECIPATE

1. E' possibile richiedere l'apposizione del logo per le iniziative finanziate dal Ministero o alle quali il Ministero comunque contribuisce. In tal caso, la domanda di richiesta per l'utilizzo del logo dovrà essere presentata da chi gestisce l'iniziativa, tramite il modello allegato, e il logo andrà apposto sulla documentazione relativa all'iniziativa con la dicitura: "con la collaborazione del Ministero dell'Università e della Ricerca".
2. Nel caso di cui al comma 1, l'autorizzazione all'utilizzo del logo è di competenza dell'Ufficio che ha concesso il finanziamento e/o ha contribuito all'iniziativa, cui va inoltrata la domanda tramite modulo disponibile al link <https://www.mur.gov.it/it/ministero/patrocinio>.

ART. 7

ATTI DI TUTELA

1. Il Ministero si riserva la possibilità di revocare la concessione del patrocinio e del logo in ogni momento, qualora siano accertate inosservanze di norme di legge, incongruenze con gli

estremi della concessione, situazioni di conflitto di interesse, ferma restando l'adozione di eventuali misure ritenute opportune.

2. L'utilizzo improprio, o non autorizzato, del patrocinio o del logo, comporterà l'adozione di misure di tutela anche in sede giudiziaria.